

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

96.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BIANCA GELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926); Gelli ed altri: Riordino dell'istituto del dottorato di ricerca (3245);		Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della Crusca (4800)	11
Poli Bortone ed altri: Norme in materia di dottorato di ricerca (3510)	3	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	11, 14, 15
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3, 7, 8 9, 10, 11, 18, 20, 21	Gelli Bianca, <i>Presidente</i>	17
De Julio Sergio (Sin. Ind.)	20	Amalfitano Domenico (DC), <i>Relatore</i>	13, 15
Gelli Bianca (PCI)	7, 10	Facchiano Ferdinando, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>	11, 12, 14, 17
Guerzoni Luciano (Sin. Ind.)	6, 8, 9 10, 21	Guerzoni Luciano (Sin. Ind.)	12, 13, 16
Poli Bortone Adriana (MSI-DN)	7, 9, 11	Matulli Giuseppe (DC)	12
Portatadino Costante (DC), <i>Relatore</i>	6, 7, 8 9, 10, 20	Poli Bortone Adriana (MSI-DN)	15
Ruberti Antonio, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>	6, 7, 9, 20	Soave Sergio (PCI)	11, 14, 17
Soave Sergio (PCI)	7, 10, 21	Votazione nominale:	
		Gelli Bianca, <i>Presidente</i>	17

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,10.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Seguito delle discussioni del disegno di legge: Disposizioni sul dottorato di ricerca (2926); e delle proposte di legge Gelli ed altri: Riordino dell'Istituto del dottorato di ricerca (3245); Poli Bortone ed altri: Norme in materia di dottorato di ricerca (3510).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Disposizioni sul dottorato di ricerca »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gelli ed altri: « Riordino dell'Istituto del dottorato di ricerca »; Poli Bortone ed altri: « Norme in materia di dottorato di ricerca ».

Proseguiamo nella discussione del testo unificato. Ricordo che nella seduta del 5 dicembre 1990 la Commissione ha approvato l'articolo 1.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2

(Istituzione dei corsi).

1. Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica individua, con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale, il fabbisogno delle grandi aree disciplinari entro le quali devono attivarsi i corsi di dottorato, sulla base della relazione annuale sullo stato della ricerca scientifica e tenuto

conto del piano pluriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Lo statuto di ciascuna università definisce e disciplina i criteri e le procedure per l'attivazione dei corsi, le modalità di accesso, la composizione delle commissioni per l'esame di ammissione e per quelli finali, nonché la composizione del Collegio dei docenti di cui all'articolo 5 che deve coordinare le attività formative e di ricerca.

3. Entro il 31 dicembre dell'anno accademico antecedente a quello di inizio dei corsi le università comunicano al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il programma dei corsi di dottorato che intendono attivare e i relativi posti, dovendosi intendere confermati quelli dell'anno precedente in caso di omessa comunicazione, correlando la richiesta con l'indicazione delle strutture e dei mezzi finanziari impiegati.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero del tesoro e sentito il Consiglio universitario nazionale, fissa il numero complessivo dei posti attivabili di dottorato di ricerca per ciascuna area e per ciascun corso in un quadro di contemperamento delle richieste inoltrate dalle università, delle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica e delle disponibilità di fondi iscritti in bilancio da destinare alle borse di studio per il dottorato di ricerca.

5. Le università con decreto del Rettore, avuta comunicazione del decreto di cui al comma 4, attivano i relativi corsi di dottorato nel numero dei posti dallo stesso previsti ed emettono i conseguenti

bandi di accesso entro i due mesi successivi.

All'articolo 2 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale, definisce l'elenco dei titoli di dottorato di ricerca rilasciabili e individua il fabbisogno delle grandi aree disciplinari entro le quali sono attivabili i corsi di dottorato, tenuto conto della relazione triennale sullo stato della ricerca scientifica e del piano triennale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. 17.

Il Relatore.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, con proprio decreto determina l'elenco dei titoli rilasciabili ed individua il fabbisogno delle grandi aree disciplinari entro le quali sono attivabili i corsi di dottorato sulla base della relazione annuale sullo stato della ricerca scientifica e tenuto del piano triennale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. 16.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole pluriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 con le seguenti triennale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. 2.

De Julio. Guerzoni.

Al comma 1, dopo le parole entro le quali devono, inserire la seguente prioritariamente.

2. 1.

Guerzoni, De Julio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le commissioni per l'esame di ammissione e per quelli finali sono composte da tre membri estratti a sorte tra i professori di ruolo e i ricercatori confermati appartenenti al gruppo di discipline cui si riferisce il corso. Le università con lo statuto individuano le aree e le strutture abilitate allo svolgimento dei corsi di dottorato.

2. 15.

Tamino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il regolamento di ateneo degli ordinamenti didattici, di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, disciplina anche i criteri e le procedure per l'attivazione dei corsi, le modalità di accesso, la composizione delle commissioni per l'esame di ammissione e per quelli finali, nonché la composizione del Collegio dei docenti di cui all'articolo 5 che deve coordinare le attività formative e di ricerca. Nella composizione delle commissioni per l'esame finale va comunque prevista la presenza di membri di altre università anche straniere, i quali non possono essere nominati per i successivi tre cicli.

2. 18.

Il Relatore.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole La Commissione per l'esame finale deve essere composta almeno per la metà da membri esterni al dipartimento che organizza il corso, da sorteggiarsi tra professori universitari di ruolo — anche di università straniere — di aree disciplinari

attinenti al titolo. Le modalità di formazione degli elenchi dei docenti da sorteggiare sono definite con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. 3.

De Julio, Guerzoni.

Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

3. Entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di inizio dei corsi, il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunica alle università il numero complessivo delle borse di studio assegnate a ciascuna area, tenendo conto delle esigenze di sviluppo della ricerca scientifica e della disponibilità di fondi da iscrivere nello stato di previsione a legislazione vigente per l'esercizio finanziario relativo all'anno in cui dovranno essere attivati i corsi.

4. Entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di inizio dei corsi le università comunicano al ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica i corsi di dottorato che intendono attivare e i relativi posti, correlando la comunicazione con l'indicazione delle strutture e dei mezzi finanziari impiegati.

5. Entro il 30 aprile di ogni anno ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, di concerto con il ministro del tesoro, autorizza le università ad attivare i corsi di dottorato, assegnando a ciascun corso almeno tre borse di studio. Le università emettono i conseguenti bandi di accesso entro i due mesi successivi.

2. 5.

Guerzoni, De Julio.

Al comma 3 sopprimere le parole dovendosi intendere confermati quelli dell'anno precedente in caso di omessa comunicazione.

2. 13.

Arnaboldi.

Al comma 3, sostituire le parole dovendosi intendere con la seguente intendendosi.

2. 4.

De Julio, Guerzoni.

Al comma 4, sostituire le parole da il numero fino a ciascun corso con le seguenti i corsi di dottorato attivabili.

2. 9.

De Julio, Guerzoni.

Al comma 4, sopprimere le parole e per ciascun corso.

2. 14.

Arnaboldi.

Al comma 4, sostituire le parole per ciascun corso con le seguenti per ciascun ateneo.

2. 6.

Gelli, Soave.

Al comma 4, sostituire le parole per ciascun corso con le seguenti per ciascun ateneo.

2. 11.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 4, aggiungere in fine le parole ed in considerazione della necessità di riequilibrio della ricerca fra nord e sud.

2. 12.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo A ciascun corso devono essere assegnate almeno tre borse di studio.

2. 10.

De Julio, Guerzoni.

Al comma 5, sopprimere le parole i relativi.

2. 7.

Gelli, Soave.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le modalità e le procedure di cui al presente articolo, può eccezionalmente, per comprovate esigenze di articolazione ed organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, autorizzare l'attivazione dei corsi stessi con il concorso di altre Università. In tal caso, le Università interessate individuano nella richiesta il dipartimento sede amministrativa del corso.

2. 19.

Il Relatore.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le domande di accesso ai corsi possono essere presentate, oltre che dai laureati, anche da coloro che ritengono di conseguire il diploma di laurea entro il successivo 5 novembre.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8 dell'articolo 3.

2. 8.

De Julio, Guerzoni.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Ritiro l'emendamento 2.16 e raccomando l'approvazione degli emendamenti 2.17, 2.18 e 2.19; esprimo parere favorevole sugli emendamenti De Julio 2.4 e Poli Bortone 2.12, mentre, per quanto riguarda l'emendamento Arnaboldi 2.14, mi rimetto alla valutazione del Governo. Infine, esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

LUCIANO GUERZONI. Noi non comprendiamo per quale motivo il Ministero

debba fissare il tetto dei corsi di dottorato attivabili!

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. A nome del Governo, concordo con il parere espresso dal relatore. In particolare, l'emendamento Arnaboldi 2.14, per il quale il relatore ha dichiarato di rimettersi al Governo, potrebbe essere accolto; tuttavia, sono contrario ad accettare il principio di affidare ai singoli atenei la definizione dei posti attivabili nei singoli corsi di dottorato di ricerca, stabilendo il Ministero soltanto un numero complessivo. In effetti, qualora venisse stabilito dal Ministero un tetto per i posti di dottorato attivabili per le aree e una università non rientrasse nel quadro complessivo stabilito, ciò potrebbe vanificare completamente quanto affermato al comma 1 dell'articolo che stiamo discutendo.

Possiamo rendere più elastica la norma, ma dobbiamo rispettare l'esigenza che il numero dei corsi per il dottorato di ricerca e dei posti attivabili sia collegato alle richieste del sistema produttivo italiano: continuare a prevedere corsi per il dottorato di ricerca in settori in cui non vi sia alcuna possibilità di sbocco sarebbe, infatti, contraddittorio con quanto stabilito al comma 1. Sono comunque favorevole all'emendamento in oggetto.

LUCIANO GUERZONI. Non ho ascoltato da parte del relatore l'illustrazione del suo emendamento 2.17. Da una prima lettura, risulta evidente una contraddizione laddove si afferma che « il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce l'elenco dei titoli di dottorato di ricerca rilasciabili ».

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Questo significa che un titolo di dottorato di ricerca al di fuori di quell'elenco non può essere rilasciato.

LUCIANO GUERZONI. A mio avviso, si dovrebbe usare la formula: « ...l'elenco dei titoli di dottore di ricerca ».

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Aderisco al suggerimento del deputato Guerzoni e preannuncio la presentazione di un subemendamento.

ADRIANA POLI BORTONE. Chiedo al ministro quando sarà predisposta la relazione triennale a cui fa riferimento l'emendamento 2.17.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Siccome prevedevo che in sede parlamentare mi sarebbe stata rivolta questa domanda, ho inserito la relativa risposta nella legge sulla programmazione universitaria, cioè nel primo comma dell'articolo 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168. In altri termini, tale relazione dovrebbe essere presentata entro il 1992.

ADRIANA POLI BORTONE. In definitiva, prima del 1992 non conosceremo lo stato della ricerca scientifica.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il problema è impostato correttamente. L'ufficio legislativo del ministero non ha avuto l'occasione di parlarne con il relatore, ma io avevo già anticipato che sarebbe stato necessario inserire una norma transitoria nel senso che la disciplina attuale dovrebbe rimanere in vigore fino al riordinamento della materia relativa ai titoli di dottorato di ricerca. Vi è, infatti, il problema di assicurare la continuità dei corsi.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. È necessario apportare all'emendamento 2.17 una correzione formale, nel senso di sostituire la parola « dottorato » con « dottore ».

PRESIDENTE. Il relatore ha pertanto presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole titoli di dottorato *con le seguenti* titoli di dottore.

0. 2. 17.1.

SERGIO SOAVE. Sono favorevole all'emendamento in esame. Esso, dopo lunga riflessione in sede referente e di comitato ristretto, è stato, a nostro avviso, opportunamente formulato, perché evita quel fenomeno di degrado dei titoli di dottore che, in qualche misura, era già rilevabile in alcuni atti depositati presso il Ministero e le università; questo emendamento dà al titolo di dottore il giusto raccordo con la programmazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.2.17.1.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.17, con la modifica testé apportata.
(È approvato).

Ricordo che l'emendamento 2.16 del relatore è stato ritirato.

L'emendamento De Julio 2.2 si intende pertanto assorbito, mentre l'emendamento Guerzoni 2.1 risulta precluso.

Poiché il firmatario è assente, l'emendamento Tamino 2.15 si intende decaduto.

Passiamo all'emendamento del relatore 2.18.

BIANCA GELLI. Preannunciamo il nostro voto favorevole, anche se questo emendamento non corrisponde integralmente alle richieste che noi avevamo avanzato con i nostri. In particolare, noi chiedevamo la presenza degli esterni a livello nazionale nella misura del 50 per cento almeno, per portare all'interno delle università locali rappresentanti di altri atenei nazionali e stranieri. Avevamo altresì richiesto che tali membri esterni fossero designati tramite sorteggio, ma siamo d'accordo nel superare questa istanza, stabilendo che ciascun componente non possa essere nominato per i tre cicli successivi.

ADRIANA POLI BORTONE. Vorrei comprendere per quale motivo le procedure di cui all'articolo 2 sono fissate dal regolamento di ateneo degli ordinamenti di-

dattici e non più dagli statuti di ciascuna università. Faccio presente, inoltre, in relazione alla corretta disposizione secondo cui i membri di altre università non possono essere nominati per i successivi tre cicli, che gli stessi docenti attualmente possono essere nominati in aree diverse da quelle per le quali siano già stati designati: ciò potrebbe verificarsi anche in futuro e, nella norma in questione, non sono contenute grandissime garanzie a questo riguardo.

LUCIANO GUERZONI. Sono d'accordo con il richiamo all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, perché avevamo previsto che sarebbero state dettate le norme per tutti i corsi di cui all'articolo 1 della stessa.

Quanto alla preoccupazione espressa dall'onorevole Poli Bortone, credo che possa essere ridimensionata, perché noi stiamo parlando di aree disciplinari, non di corsi di dottorato monocattedra, come quelli attuali: è difficile che un giurista vada ad esercitare la funzione di esaminatore nell'area di fisica o di chimica.

L'emendamento del relatore preclude quelli da noi presentati. Il nostro emendamento 2.3, a parte il meccanismo del sorteggio, richiedeva che, almeno per la metà, i membri della Commissione fossero esterni. Quindi, mi appello al relatore ed al ministro perché valutino la possibilità che, nell'ultima parte dell'emendamento 2.18, relativa alla composizione della Commissione per l'esame finale, sia prevista la presenza di componenti provenienti da università straniere nella misura del 50 per cento.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Poiché si tratta di un titolo di alto livello scientifico, avente valore per la serietà dell'istituto da cui è rilasciato, una formalizzazione di questo genere è, a mio avviso, superflua. Credo di aver fornito un'indicazione sufficientemente valida, prevedendo la presenza di membri di altre università, anche straniere, in un organismo che è piuttosto ristretto; quindi,

stabilire quanto richiesto dai colleghi della sinistra indipendente, per una Commissione la cui composizione, oltretutto, dovrà essere dispari, vuol dire, in qualche caso, determinare una significativa maggioranza di docenti provenienti dall'esterno con problemi di organizzazione.

Ritengo che la partecipazione di un docente appartenente ad altra università sia uno stimolo sufficiente; sono dell'avviso che non vi sia bisogno di garanzie: per i corsi, che debbono essere di alto livello scientifico, la presenza di alcuni membri, o di uno almeno, provenienti dall'esterno rappresenta già uno stimolo.

LUCIANO GUERZONI. Ci asteniamo dalla votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.18, accolto dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento De Julio e Guerzoni 2.3 è assorbito.

Passiamo all'emendamento Guerzoni e De Julio 2.5, non accolto dal relatore né dal Governo.

LUCIANO GUERZONI. Lo ritiriamo, signor presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Poiché l'onorevole Arnaboldi è assente l'emendamento 2.13 si intende decaduto.

Pongo in votazione l'emendamento De Julio e Guerzoni 2.4, accolto dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento De Julio e Guerzoni 2.9.

LUCIANO GUERZONI. Chiedo al ministro se l'obiettivo che ci prefiggiamo con il testo di legge in esame sia quello di fissare, a livello nazionale, un numero di posti complessivi di dottorato comunque distribuiti o, invece, di far sì che la com-

petenza del livello centrale di governo del sistema debba essere quella di stabilire i corsi di dottorato attivabili, ad evitare che qualcuno possa inventarsi il proprio su misura.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Abbiamo già definito la qualità dei corsi nei commi 1 e 2 dell'articolo 2: si tratta di ripartire il numero dei posti. Il parere del relatore è di programmarli per ciascun anno, venendo incontro alle richieste formalizzate nell'emendamento Arnaboldi di non programmare per ogni corso, ma solo per aree.

LUCIANO GUERZONI. Su questo sono d'accordo, nel senso che è collegato al discorso contenuto nel mio emendamento 2.10, che definisce un numero minimo di borse di studio e fissa l'impegno alla programmazione per quanto riguarda l'attivazione dei corsi, non dei posti. Se una università si dà da fare e riesce a reperire le risorse finanziarie per attivare un maggior numero di posti nell'ambito di quelli attivabili, non si vede perché ciò debba essere impedito e perché si debba prioritariamente fissare un numero massimo di corsi dal centro.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. A me sembra veramente che ogni volta si ricominci daccapo nella discussione di questa materia. Non è possibile continuare a « piangere » sui dottori di ricerca disoccupati e pensare contemporaneamente di istituire dottorati al di là delle esigenze del paese. Ritengo che il numero di dottorati debba essere fissato in maniera ragionata, in modo che i dottori di ricerca possano trovare collocamento nel sistema scientifico e produttivo italiano. Occorre tener presente un principio fondamentale di programmazione rispetto ai bisogni.

LUCIANO GUERZONI. Vi è una diversa valutazione della natura del titolo.

ADRIANA POLI BORTONE. Concordo con il discorso del ministro. Si tratta di una

esigenza di realismo e di programmazione. Forse il testo è alquanto ambiguo, quando stabilisce che debba essere stabilito il numero dei posti attivabili; in realtà, debbono essere fissati i posti attivabili per ciascuna area e per ciascun corso. Qualora si dovesse indicare il numero complessivo, sarebbe pleonastico aggiungere altro. Proprio in relazione ad un discorso di programmazione, è opportuno definire i posti attivabili per aree e per corsi.

LUCIANO GUERZONI. Non si fa riferimento ai singoli corsi.

ADRIANA POLI BORTONE. Si fa riferimento al numero dei posti attivabili per area.

LUCIANO GUERZONI. Come si fa a stabilire il numero complessivo, se non viene fissato preventivamente il numero dei posti per ciascun corso? Nell'ipotesi in cui i titoli rilasciabili siano cento, il decreto del ministro dovrebbe stabilire quanti posti possano essere attivati nell'ambito di ciascun corso. In questo modo il numero complessivo non sarebbe mai identico a quello preventivamente stabilito.

PRESIDENTE. Il riferimento è a ciascuna area e a ciascun corso.

LUCIANO GUERZONI. Partiamo da impostazioni opposte: il numero massimo attivabile dovrebbe essere la risultante dei posti attivabili per ciascun corso.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. È chiaro che non si modifica la situazione, stabilendo che debba essere fissato il numero dei posti di dottorato per ciascuna area, che è complessivo rispetto ai posti attivabili presso ciascun ateneo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Julio e Guerzoni 2.9, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Poiché l'onorevole Arnaboldi è assente, s'intende che abbia rinunciato all'emendamento 2.14.

Risultano, invece, ritirati gli identici emendamenti Gelli 2.6 e Poli Bortone 2.11.

Pongo in votazione l'emendamento Poli Bortone 2.12, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ora all'emendamento De Julio e Guerzoni 2.10.

LUCIANO GUERZONI. Raccomando l'approvazione dell'emendamento di cui sono cofirmatario. Vorrei capire se possono essere attivati posti in corsi di dottorato di ricerca, senza che siano assegnate borse di studio in un numero sufficiente.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. Un corso può essere tenuto a prescindere dal numero delle borse di studio. Ribadisco di essere contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Julio e Guerzoni 2.10, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

BIANCA GELLI. Ritiro il mio emendamento 2.7.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo all'emendamento del relatore 2.19.

BIANCA GELLI. Il gruppo comunista è favorevole a tale emendamento, perché esso, tutto sommato, mantiene in piedi quello che in passato era il consorzio fra università. In sostanza, vi è il concorso di più università per un programma di dottorato di ricerca. Siamo anche d'accordo sul fatto che le università interessate debbano indicare nella richiesta il dipartimento che dovrà fungere da sede amministrativa del corso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.19, accettato anche dal Governo.

(È approvato).

LUCIANO GUERZONI. Ritiro l'emendamento 2.8, di cui sono cofirmatario, riservandomi di presentarlo in riferimento all'articolo 3.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sull'articolo 2.

SERGIO SOAVE. Il gruppo comunista voterà a favore dell'articolo 2, frutto di un'elaborazione alquanto complessa. Si è già parlato delle esigenze di fondo, che all'inizio erano in qualche misura divergenti e che avevano una loro legittimità su entrambi i versanti. Anche se eravamo partiti da una visione coerente, ma differente da quello che risulta essere l'articolo, dobbiamo rilevare che alcune esigenze di fondo sono state accolte, come nel caso del riferimento netto alla programmazione, della non proliferazione indiscriminata dei titoli, della costituzione di una commissione che abbia almeno qualche vincolo rispetto a quella definita in precedenza, al fine di garantire la serietà del titolo.

Erano chiare le obiezioni di fondo, che si riferivano a un sostanziale regime di mercato e non alla totale libertà dell'università. Per questo titolo vengono prefigurati valori e in parte anche carriere, quindi è necessario prevedere l'esame finale da parte di una commissione.

Infine, è stato da ultimo votato l'emendamento 2.19 del relatore, che coglie un'esigenza giusta nell'ambito di una definizione più rigorosa del titolo.

LUCIANO GUERZONI. Preannuncio l'astensione del gruppo della sinistra indipendente per la ragione fondamentale che si introduce una nozione di titolo di dottorato di ricerca finalizzata all'accesso al lavoro, mentre nel nostro schema, che tiene conto dell'esperienza di altri paesi come l'Inghilterra, si voleva fare del dottorato di ricerca un titolo che avesse un valore scientifico. Dopo di che, non necessariamente questo titolo deve avere, come corrispettivo, una professione. Vi è un'accentuazione del dottorato come passaggio « professionalizzante », anche se per una

professione di ricerca nella quale non ci riconosciamo. Noi chiedevamo che il ruolo del Ministero, quindi del governo centrale del sistema, fosse quello di definire i dottorati attivabili, mentre fosse rimessa all'autonomia delle sedi la fissazione del numero dei corsi, configurandosi il dottorato di ricerca come un titolo di eminente valore scientifico e non uno sbocco professionale.

ADRIANA POLI BORTONE. Preannuncio il voto favorevole del movimento sociale italiano sull'articolo 2, anche perché esso risponde a criteri di programmazione sufficientemente validi, dei quali possiamo dichiararci abbastanza soddisfatti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche apportate. (È approvato).

Sulla base di quanto abbiamo concordato in sede di ufficio di presidenza, passiamo al successivo punto all'ordine del giorno, con l'intesa di riprendere l'esame del provvedimento sul dottorato di ricerca nel prosieguo della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della Crusca (4800).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della Crusca ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge e che la Commissione bilancio si è pronunciata positivamente a condizione che:

all'articolo 1 le parole: « ciascuno degli anni 1990 e » siano sostituite dalle seguenti: « l'anno »;

l'articolo 2 sia sostituito dal seguente:

« 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1

miliardo per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della Crusca".

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Ricordo che nella seduta precedente era stato richiesto al Governo un supplemento di documentazione in ordine alla relazione tecnica allegata al disegno di legge.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Ritengo che le perplessità manifestate da alcuni gruppi possano essere senz'altro superate dal parere espresso dalla V Commissione, che limita ad un anno il contributo in questione, che era biennale. Sono favorevole al provvedimento in esame, nei limiti delle somme stanziare dalla legge finanziaria.

SERGIO SOAVE. Debbo confessare di provare un certo imbarazzo. Ricordo che, rispetto allo schema di relazione tecnica allegato all'articolato, nella precedente seduta noi non eravamo stati in grado di stabilire se esso corrispondesse effettivamente a quanto indicato o meno.

Circa la parte relativa alle apparecchiature elettroniche e informatiche, in ordine alla quale posseggo un minimo di capacità di giudizio, sono necessari alcuni chiarimenti. Infatti, ritengo che un *personal computer*, una memoria potente, alcune stampanti, un lettore automatico, un servizio di registrazione e di xerocopiatura possano essere acquistati per una somma nettamente inferiore al mezzo miliardo. Ora, si può anche far finta di niente, dire che abbiamo scherzato, perché di fronte all'Accademia della Crusca siamo tutti in stato di venerazione: an-

diamo avanti così, tanto l'Italia è un bel paese! Ma non è in questo modo che si deve procedere; non mi sento di assumere la responsabilità di bloccare l'iter del provvedimento, ma non posso dichiararmi soddisfatto, perché le relazioni tecniche si redigono in altro modo! Un *personal computer* costa 5 milioni: ebbene, scriviamo 500, tanto non esiste alcuna relazione tecnica che dica di sì o di no! Alcune stampanti — suppongo 5 o 6 — possono essere acquistate con 50-60 milioni: scriviamo 500 e siamo tutti contenti! Non si dica, però, che questa è una relazione tecnica!

Nell'allegato al disegno di legge si chiedono, ancora, 500 milioni per lo sviluppo di banche dati e ricerche connesse (lessici su nastro o disco, macchine lettrici e riproduttrici, corredo *microfiches*). Fingiamo che questa sia una relazione tecnica: io mi fermo davanti al nome venerato ed antico dell'Accademia, non oppongo un rifiuto. Si vada pure avanti, ma non posso ammettere di essere soddisfatto di fronte ai rilievi concernenti la spesa che avevo avanzato nella seduta precedente e che non sono stati superati! Si può giustificare tutto, ma allora lo si dica!

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Non affermo che l'onorevole Soave abbia torto o ragione, faccio semplicemente presente che i miei uffici hanno concordato la scheda tecnica con i competenti uffici del Ministero del tesoro. Debbo ritenere che le indicazioni date dall'Accademia della Crusca — confermate dal massimo organo in materia di bilancio, che è il Tesoro — siano esatte e, quindi, non posso che rimettermi alla relazione di quest'ultimo.

GIUSEPPE MATULLI. Il tipo di discussione che si sta portando avanti in Commissione, con rilievi tendenti a non soddisfare le esigenze poste, rischia di porre tutta la politica da attuare nei confronti dell'istituzione di cui si tratta su un terreno falso. Vi è, infatti, un momento di emergenza, che non è poi così catastro-

fico per quanto riguarda l'Accademia della Crusca, derivante dalla necessità di procedere alla manutenzione dei locali e di acquisire alcune attrezzature, come è descritto, sia pure succintamente, nella relazione tecnica. Vi sono invece problemi, come quelli relativi alle borse di studio, che appartengono alla vita ordinaria dell'accademia e che si incontrano anno dopo anno.

Non vorrei che questa crisi acuta nella vita dell'Accademia della Crusca ci impedisse di prendere coscienza del fatto che uno stanziamento di 420 milioni annui è diventato insufficiente e che non tutti i problemi sono risolti attraverso uno stanziamento *una tantum*.

Occorrerà tener conto di questa situazione quando verrà stabilito il finanziamento a regime. Sarebbe pericoloso non adeguare lo stanziamento perché potremmo ritrovarci tra quattro o cinque anni di fronte a una nuova crisi profonda nella vita dell'Accademia della Crusca. Il Governo, quindi, dovrebbe tener conto anche delle necessità connesse alla gestione ordinaria, poiché ciò porterebbe certamente ad una valutazione più congrua dei contributi da erogare.

LUCIANO GUERZONI. Dichiaro fin d'ora che il gruppo della sinistra indipendente voterà contro questo provvedimento non per disistima nei confronti di una prestigiosa e antica istituzione culturale, ma perché il disegno di legge al nostro esame è l'ennesima conferma della politica che viene perseguita verso le istituzioni culturali in generale: ogni settimana dobbiamo esaminare provvedimenti riguardanti istituzioni, che, pur essendo già ammesse a un regime di contribuzioni ordinarie, chiedono l'erogazione di contributi straordinari ed eccezionali. Abbiamo recentemente avuto il caso clamoroso ed illegittimo del contributo all'Istituto Suor Orsola Benincasa.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. In questo caso non si trattava di un disegno, bensì di una proposta di legge di iniziativa parlamentare.

LUCIANO GUERZONI. Il Governo avrebbe potuto opporsi, ma non lo ha fatto. L'Istituto Suor Orsola Benincasa, che è preso in considerazione nel decreto-legge riguardante i contributi alle università non statali, è stato inserito, violando la legge n. 123 del 1980, fra quelli ai quali debbono essere erogati ulteriori contributi. Abbiamo affrontato questa discussione nella seduta del 21 dicembre 1990. Oggi esaminiamo il caso di un'altra istituzione culturale alla quale destiniamo un contributo di carattere eccezionale; poi ne verranno altre.

La proposta è supportata da una relazione tecnica che non è convincente e che, nei punti 2 e 3, è risibile. Come affermava il collega Soave, se lo stesso criterio è stato adottato per formulare il punto 1, questa relazione tecnica è veramente inaccettabile.

Ripeto che voterò contro ogni provvedimento che segua questa logica e questa strada. Vi è un provvedimento di carattere generale, vale a dire la legge n. 123 del 1980, a cui si propongono continuamente delle deroghe, attraverso aggiramenti o addirittura atti legislativi viziati perché frutto di un eccesso di potestà legislativa. Nonostante io sia pienamente convinto dell'altissimo grado e del valore dell'Accademia della Crusca, preannuncio il mio voto contrario al provvedimento.

DOMENICO AMALFITANO, *Relatore*. Signor presidente, onorevole ministro, colleghi, credo che occorra chiarire le questioni e recuperare un certo ordine rispetto alla situazione.

Non voglio affrontare in questa sede tutto il discorso della programmazione, quando l'irrazionalità di un certo modo di legiferare può contraddire i contenuti della legge n. 123 del 1980. Desidero semplicemente ristabilire in un certo qual modo l'ordine delle questioni, sulle quali poi dobbiamo esprimere il nostro parere, approvando o meno il provvedimento.

Il Governo ha voluto proporre tale provvedimento, riguardante l'Accademia della Crusca, in termini di emergenza, per alcune situazioni in cui questo isti-

tuto si è venuto a trovare. A questa emergenza, anche se in maniera insufficiente, il Governo ed il Parlamento hanno dato già una parziale risposta perché l'istituto in questione si è visto riconoscere, nell'ultima tabella formulata in base alla legge n. 123 del 1980, un sensibile aumento di contributo, che è arrivato a 420 milioni l'anno.

Ciò comporta un ulteriore recupero di attenzione, oltre quello provocato dai *mass media*, non tanto e non solo per l'attività che l'Accademia della Crusca svolge, ma per la situazione in cui essa si trova, per stanziamenti ed interventi che debbono essere visti in termini di particolare urgenza e per rendere sempre più idonei tali stanziamenti perché la Villa Medicea di Castello possa essere ampliata e posta in grado di ospitare meglio la biblioteca e perché, infine, essa sia dotata di impianti altamente specializzati, tenendo conto che l'Accademia in questione conserva ed aggiorna anche il Vocabolario della lingua italiana.

L'intervento proposto dal Governo non contrasta con la legge n. 123 del 1980, anche perché nell'ambito di questa legge sono state considerate con particolare attenzione le risorse da destinare all'Accademia della Crusca.

Quello al nostro esame è un intervento *una tantum*, sostenuto in un certo qual modo da una relazione tecnica, anche se ha ragione l'onorevole Soave quando afferma che tale relazione desta qualche perplessità soprattutto sul piano della congruità degli stanziamenti, per lo meno per quanto riguarda le spese previste per particolari attrezzature.

In definitiva, ferme rimanendo le perplessità sulla relazione tecnica, l'Accademia della Crusca necessita di un sostegno che nella fattispecie, a seguito delle osservazioni della Commissione bilancio, richiamate dal ministro, viene diminuito del 50 per cento. Il parere del relatore è che si possa accedere alla richiesta, ferma rimanendo la giustezza delle osservazioni dell'onorevole Soave, di erogare il contributo straordinario di un miliardo di lire per l'anno 1991.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Desidero precisare, non per amore di polemica, ma per la verità delle cose, che quello in esame è l'unico provvedimento del Governo in materia di contributi straordinari ad enti culturali; gli altri, onorevole Guerzoni, sono di iniziativa parlamentare. Il Governo si rende conto della situazione di emergenza generale; ha più volte chiesto — e lo farà — di rivedere l'impostazione di quelle famose tabelle, dopo di che si adeguerà. Non può essere contestato il fatto che l'Accademia della Crusca si trovi in una situazione precaria: è questo il motivo che ha indotto il Governo a presentare il testo in discussione, in seguito ad una campagna di stampa generalizzata. Il contributo, che è stato ridotto ad un anno, è adeguato all'importanza dell'istituto e alle sue necessità.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

1. È concesso un contributo straordinario dello Stato di lire un miliardo per ciascuno degli anni 1990 e 1991 in favore dell'Accademia della Crusca per l'esercizio e lo sviluppo delle attività di istituto dell'Accademia medesima e per opere di manutenzione straordinaria della sua sede, per il completamento degli impianti, per l'acquisto di apparecchiature elettroniche e informatiche, per lo sviluppo delle banche dati dell'Accademia e delle ricerche connesse.

Il relatore, ottemperando ad una condizione posta nel parere della Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole ciascuno degli anni 1990 *e con le seguenti* l'anno.

1. 1.

SERGIO SOAVE. Ho ascoltato attentamente i rilievi del collega Matulli ed il

ragionamento più complesso svolto dal relatore. Voglio semplicemente dire che noi non eccepiamo il fatto che il contributo potesse essere biennale, bensì la mancanza di una documentazione al riguardo. Come si fa di solito quando le carte non sono del tutto congruenti, invece di giungere alla redazione di una documentazione precisa, si è operata la riduzione del contributo, così sono tutti contenti! Indubbiamente, le trasformazioni descritte al capo 1 — « Opere di manutenzione straordinaria e per nuovi impianti » — richiedono interventi molto costosi e, quindi, possiamo ritenere giusta quell'indicazione di spesa. Tuttavia, seguendo la logica, e coerentemente con le richieste che ho avanzato, potrei affermare che restano scoperti il secondo ed il terzo punto della relazione, poiché in tal caso la logica e la coerenza non sono andate d'accordo fin dall'inizio.

Posso anche adeguarmi al pronunciamento del Governo, ma non voterò sicuramente a favore del provvedimento, perché non era questa la nostra impostazione! Non sono contrario, comunque, al prosieguo dell'*iter* del disegno di legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge pari a lire un miliardo per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Interventi per il po-

tenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il potenziamento dei progetti di attuazione di piani paesistici regionali ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore, in ottemperanza della seconda condizione posta nel parere della Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1 miliardo per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della Crusca ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 1.

ADRIANA POLI BORTONE. Vorrei conoscere la denominazione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ed il suo ammontare.

PRESIDENTE. Si tratta di uno dei fondi speciali accantonati dalla legge finanziaria per il 1991 ed ammonta ad un miliardo.

ADRIANA POLI BORTONE. Nel parere della Commissione bilancio si dice che all'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto a questo capitolo, utilizzando lo specifico accantonamento: « Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della Crusca »; in-

vece, nell'articolo 2 del disegno di legge, si prescrive che venga utilizzato l'accantonamento relativo a « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il potenziamento dei progetti di attuazione di piani paesistici regionali » per il 1990, mentre nell'emendamento in esame si parla di un accantonamento, per il 1991, relativo al contributo straordinario per l'Accademia della Crusca.

DOMENICO AMALFITANO, *Relatore*. È un'appostazione etichettata!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.1, interamente sostitutivo dell'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BIANCA GELLI

ADRIANA POLI BORTONE. Il mio gruppo voterà a favore di questo provvedimento se non altro per ragioni di coerenza, perché nel 1990, in sede di discussione del bilancio, chiese un intervento cospicuo nei riguardi dell'Accademia della Crusca. Tuttavia, la nostra posizione va a cozzare con una scarsa coerenza — me lo consenta, signor ministro — in termini di programmazione.

Il collega Guerzoni ha fatto riferimento alla legge n. 123 del 1980. Il contributo in questione ha carattere straordi-

nario, ma è pur vero che, la maggior parte delle volte, siamo costretti a ricorrere ad iniziative parlamentari per cercare di intervenire in determinati settori; e talune iniziative culturali non ricevono un adeguato finanziamento da parte del Ministero anche perché non esiste una programmazione certa al di là delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 della legge n. 123. Tuttavia, a parte questo dato che abbiamo riproposto tante volte — sono parole al vento, e continueranno a rimanere tali — debbo rilevare che anche il lavoro della Commissione, in sostanza, non è ispirato ad una precisa programmazione in materia, e forse dovremmo procedere in questo senso proprio in rapporto alla carenza dell'iniziativa governativa. Ieri, ad esempio, è emerso nuovamente il tema delle ville vesuviane e venete, il che è assolutamente scorretto rispetto ad un certo tipo di impegno che è stato assunto in sede di discussione del bilancio. Vorrei sapere verso quali iniziative culturali saranno indirizzati i 9 miliardi stanziati in bilancio, che poi alla Camera sono diventati 10. Per quanto riguarda il contributo all'Accademia della Crusca, si attinge al capitolo 9001: va benissimo, ma a parte ciò, vorremmo sapere a quali altre iniziative — in ordine alle quali era stato assunto un preciso impegno anche da parte del ministro del bilancio, che ancora oggi ha ribadito che tale impegno rimane — saranno destinate le scarse risorse che esistono nel bilancio dello Stato.

Chiedo al ministro, perché questa è la sede più adatta, di assumere ufficialmente l'impegno di indicare tutta la serie delle iniziative culturali che potrebbero rientrare in un programma riferito ai 9 miliardi stanziati dal bilancio dello Stato. Ritengo che, fin da oggi, potremmo stabilire di riunirci nuovamente per indicare le aree culturali verso le quali finalizzare le nostre risorse finanziarie.

Non parlerò di nuovo del barocco lecchese, signor ministro; ma fin d'ora le dico che, se dovessimo accorgerci che una proposta di iniziativa parlamentare, per la quale era già stata concessa la sede legi-

slativa, non sarà discussa a favore di altre estemporanee iniziative parlamentari, saremmo costretti a ricorrere a tutte le forme — anche ostruzionistiche — consentite a chi non ha altri mezzi per far sentire la propria voce.

LUCIANO GUERZONI. Ribadisco il voto contrario del mio gruppo al provvedimento in esame non per ragioni di merito — infatti, sarei pronto a riconoscere che all'Accademia andrebbe erogato anche un contributo superiore —, ma perché il disegno di legge rappresenta l'ulteriore conferma della totale mancanza di una politica di programmazione nel settore degli istituti culturali. La legge n. 123 del 1980, pur con tutti i suoi limiti, prevedeva una programmazione triennale, ma noi ci troviamo continuamente in una situazione di emergenza perché, in sede di applicazione — questo rilievo riguarda l'esecutivo, perché l'attuazione delle leggi è di sua competenza —, la normativa è stata totalmente distorta nei suoi fini. Essa avrebbe dovuto rappresentare lo strumento di una politica a favore delle istituzioni culturali sulla base, appunto, di una programmazione triennale, mentre nel corso di questi 10 anni è diventata una legge che eroga contributi inconsistenti, non selettivi, a pioggia e, quindi, determina un meccanismo per cui vengono emanati o provvedimenti di « fuoriuscita » dalla legge, o provvedimenti di ingresso nella medesima in deroga ad essa o, infine, provvedimenti come quello che stiamo per votare. Vorrei sapere a quale logica risponda l'approvazione di provvedimenti tesi ad attribuire i contributi più vari ad istituzioni ed associazioni culturali. Voglio denunciare questo modo di procedere e per tale ragione voterò contro tutti i provvedimenti di questo tipo che denotano la mancanza di una politica culturale nel nostro paese, lo svuotamento della legge n. 123 del 1980 e l'assoluta mancanza di una programmazione.

Il voto contrario non riguarda il merito del provvedimento, ma l'ulteriore conferma delle carenze gravissime delle istituzioni culturali esistenti nel nostro paese.

SERGIO SOAVE. Preannuncio il voto di astensione del gruppo comunista sul provvedimento. Desidero rimanga a verbale che il mio gruppo non ha chiesto una riduzione del contributo, quanto invece una relazione tecnica più congrua. Abbiamo chiesto, in sostanza, che i dati di tale relazione tecnica fossero supportati da elementi di valutazione più precisi rispetto a quelli indicati. Se ci trovassimo di fronte ad una relazione tecnica che ci consentisse di verificare le cifre, saremmo disposti a votare a favore, perché il rilievo dell'attività dell'Accademia della Crusca è fuori discussione.

Ci troviamo, invece, di fronte ad una proposta del Governo che consiste in una riduzione secca della metà del contributo. Ora, se per fronteggiare l'emergenza dell'Accademia della Crusca è stato valutato che fosse necessario un contributo di due miliardi, non si riesce a comprendere come un miliardo sia diventato improvvisamente sufficiente.

Questo è avvenuto per una decisione del Ministero del tesoro, senza che fosse portata all'attenzione della nostra Commissione un minimo di motivazione che non fosse quella di una copertura di carattere tecnico. Il Parlamento dovrebbe poter dialogare, non accettare o imporre al Governo dei *diktat*. Non vorremmo trovarci di fronte a continui *revirement*, come spesso accade in questa Commissione. Per questi motivi e non per il merito della proposta, ci asterremo dalla votazione.

FERDINANDO FACCHIANO, *Ministro per i beni culturali e ambientali*. Debbo ripetere che quello in discussione è l'unico disegno di legge che il Governo ha presentato per una istituzione culturale. Lo ha fatto per rispondere a sollecitazioni unanimi e per far fronte ad una situazione di emergenza sollevata pochi mesi fa dalla stampa nazionale, che aveva paventato la chiusura di questa nobilissima istituzione. Tutte le altre proposte in materia sono di iniziativa parlamentare. Il Governo si dichiara favorevole a discutere organicamente e complessivamente la materia,

avendo più volte sollecitato incontri con la Commissione, per contribuire a rendere razionale un'erogazione di contributi che allo stato attuale — il Governo è il primo a riconoscerlo — non lo è.

Non vorrei che ciò fosse addebitato al Governo, perché, ripeto, quello in discussione è l'unico disegno di legge, presentato per far fronte alla situazione di emergenza, che ha investito una delle massime istituzioni culturali italiane come l'Accademia della Crusca, con conseguenti rischi di chiusura. Qualche mese fa il Governo si fece carico di questo problema, sollevato da tutto il mondo della cultura. Le altre proposte, compresa quella che esamineremo successivamente, sono state sottoposte all'attenzione della Commissione sulla base di iniziative parlamentari e quindi la frammentarietà ed episodicità della attribuzione di contributi non va addebitata al Governo. Il ministro ha illustrato in questa sede la politica del Governo stesso e ha chiesto che si discutesse in maniera globale del problema.

PRESIDENTE. Ricordo che, non a caso l'ufficio di presidenza ha sollecitato un'audizione del ministro per i beni culturali e ambientali, da tenersi nella settimana di ripresa dei lavori della Camera e ha calendarizzato, per quegli stessi giorni, l'inizio dell'esame delle proposte di legge di modifica della legge n. 123 del 1980. Infatti, quanto più fioriscono le proposte di legge d'iniziativa parlamentare, tanto più emerge una carenza di programmazione e di razionalizzazione di essa.

Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale; seguirà quindi una breve sospensione della seduta.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della Crusca » (4800):

Presenti	31
Votanti	22
Astenuti	9
Maggioranza	12
Hanno votato <i>si</i>	21
Hanno votato <i>no</i>	1

(La Commissione approva).

Hanno votato *si*:

Amalfitano, Aniasi, Baruffi, Bernocco Garzanti, Borri, Buonocore, Cafarelli, Carrelli, Casati, Ciliberti, Costa Silvia, Del Bue, Ferrari Bruno, Latteri, Matulli, Mensorio, Michelini, Poli Bortone, Portatadino, Rallo e Tesini.

Hanno votato *no*:

Guerzoni.

Si sono astenuti:

Bordon, Cordati Rosaia, Di Prisco, Fachin Schiavi, Gelli, Masini, Sangiorgio, Soave e Veltroni.

La seduta, sospesa alle 17,40, è ripresa alle 18,50.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MAURO SEPPIA

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge nn. 2926, 3245 e 3510.

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

(Borse di studio).

1. Le università assicurano, nell'ambito delle disponibilità del proprio bilancio, i mezzi finanziari necessari allo svol-

gimento dei corsi e alla corresponsione delle borse di cui al comma 2, anche mediante convenzioni con enti pubblici di ricerca e imprese pubbliche e private.

2. Con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il ministro del tesoro, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono determinate le misure minime delle borse nonché i limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire.

3. Nella determinazione dell'ammontare delle borse di studio si deve tener conto anche di tutti gli oneri comunque connessi allo svolgimento delle attività che il dottorando deve svolgere.

4. La misura minima della borsa di studio e i limiti di reddito di cui al comma 2 possono essere annualmente adeguati alle variazioni del costo della vita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato di concerto con il Ministro del tesoro.

5. Chi ha usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato di ricerca non può in nessun caso fruirne un seconda volta per lo stesso titolo.

6. Per le borse di studio continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

7. Ai dipendenti pubblici che fruiscono delle borse di studio continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di congedo straordinario di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

8. Le domande di accesso ai corsi possono essere presentate, oltre che dai laureati, anche da coloro che ritengono di conseguire il diploma di laurea entro il successivo 5 novembre.

Avverto che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole e imprese pubbliche e private.

3. 10.

Arnaboldi.

Al comma 1, sopprimere le parole e private.

3. 12.

Tamino.

Al comma 1, sopprimere le parole di ricerca e imprese pubbliche.

3. 6.

De Julio.

Al comma 1, sostituire le parole delle borse di cui al comma 2 con le seguenti di borse di studio.

3. 15.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire le parole con enti pubblici di ricerca e imprese pubbliche e private con le seguenti con enti di ricerca e con istituzioni ed imprese pubbliche e private.

3. 16.

Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la parola private con le seguenti soggetti privati.

3. 7.

De Julio.

All'emendamento 3.4, sostituire le parole queste ultime non dovranno con le seguenti le borse di studio finanziate da imprese pubbliche e private non possono.

0. 3. 4. 1.

Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere in fine le parole ; queste ultime non dovranno superare il 50 per cento del numero complessivo delle borse attivate.

3. 4.

Soave, Gelli.

Al comma 3, sostituire le parole che il dottorando deve svolgere con le seguenti richieste al dottorando.

3. 2.

De Julio, Gerzoni.

Al comma 4, sopprimere la parola minima.

3. 13.

Tamino.

Al comma 4 sostituire la parola possono con la seguente debbono.

3. 11.

Arnaboldi.

Al comma 4, dopo le parole della vita aggiungere le seguenti , e comunque sono adeguati ogni triennio.

3. 17.

Il Relatore.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La borsa di studio può essere confermata, a domanda, per un ulteriore biennio, con la maggiorazione del 15 per cento, su giudizio motivato del consiglio di dipartimento, riunito nella sede componente docente, qualora il richiedente presenti un ulteriore programma di ricerca degno di rilievo. Tale ulteriore attività può essere svolta anche presso altre università e centri di ricerca, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali, riconosciuti validi dal Consiglio del dipartimento. In tale caso l'assegno mensile viene maggiorato del 50 per cento. La proroga del diritto alle borse di studio cessa automaticamente nel momento in cui l'interessato sia chiamato ad insegnare presso una università.

3. 1.

Poli Bortone, Rallo.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime disposizioni si applicano altresì alle borse ed assegni

di studio percepiti per il conseguimento dei diplomi di perfezionamento scientifico che siano dichiarati equipollenti al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, qualora vengano erogati nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 75 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Le esenzioni di cui al comma 1 spettano comunque per un ammontare non superiore a quello previsto per le borse di studio di cui all'articolo 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

3. 5.

Bordon, Soave, Gelli.

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi intendendosi comunque la domanda di congedo come facoltativa. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

3. 3.

Guerzoni, De Julio.

Al comma 8, aggiungere le parole o da coloro che, anche senza essere in possesso di diploma di laurea, abbiano portato un valido documentato contributo personale alla ricerca. L'ammissione in quest'ultimo caso, deve essere deliberata dal consiglio di dipartimento.

3. 8.

Poli Bortone, Rallo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. I laureati al massimo dei voti, che da non più di cinque anni abbiano conseguito, col massimo dei voti, un diploma di perfezionamento rilasciato da una delle scuole di perfezionamento annesso alle facoltà universitarie della Re-

ubblica, sono ammessi, senza concorso, a frequentare i corsi di dottorato.

3. 9.

Poli Bortone, Rallo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-ter. Per coloro che svolgeranno il dottorato di ricerca, per un periodo non superiore alla metà della durata del corso, in istituti o dipartimenti non appartenenti alla sede amministrativa del corso, si effettuerà, per quel periodo, un aumento complessivo del cinquanta per cento del valore della borsa di studio.

3. 14.

Tamino.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore.* Raccomando l'approvazione degli emendamenti 3.15, 3.16, la cui formulazione si coniuga con quella dell'emendamento De Julio 3.6, e 3.17, nonché del subemendamento 0.3.4.1; esprimo parere favorevole sugli emendamenti De Julio 3.6 e 3.2 e sull'emendamento Soave 3.4; invito, inoltre, l'onorevole De Julio a ritirare il suo emendamento 3.7 ed esprimo infine parere contrario su tutti gli altri.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Arnaboldi e Tamino sono assenti, gli emendamenti 3.10 e 3.12 si intendono decaduti.

SERGIO DE JULIO. Ritiro l'emendamento 3.6.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.15, accolto dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.16, accolto dal Governo.

(È approvato).

LUCIANO GUERZONI. Ritiro l'emendamento 3.7. Esprimo un parziale dissenso dai colleghi Soave e Gelli perché non capisco la ragione dell'emendamento 3.4 di cui sono firmatari. I corsi attivabili sono definiti dal Ministero, pertanto, se un'università può avvalersi di un'impresa che finanzia una borsa di studio per un determinato corso istituito non già dall'impresa, ma dal Ministero, questa disposizione rappresenterebbe un disincentivo a far affluire risorse agli atenei in un paese, come il nostro, dove non vi è nessuno che finanzia un dottorato di ricerca.

Con molto rammarico, quindi, preannuncio il mio voto contrario all'emendamento 3.4 ed al subemendamento 0.3.4.1.

SERGIO SOAVE. Ritiriamo l'emendamento 3.4. Il ragionamento dell'onorevole Guerzoni è convincente ma, nelle condizioni in cui siamo, una limitazione al 50 per cento del numero complessivo delle borse attivate rappresenta quasi un incentivo.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione finanze pone come condizione che, al comma 2, le parole « reddito personale complessivo » siano sostituite dalle altre « reddito complessivo dichiarato ». Si tratta peraltro di una condizione non vincolante.

LUCIANO GUERZONI. Faccio presente che questa modifica precluderebbe agli atenei ulteriori accertamenti.

SERGIO SOAVE. Riteniamo che il comma 2 debba essere soppresso perché, in base alle modalità di accertamento vigenti in Italia, non si è assolutamente in grado di rilevare con criteri di giustizia il reddito fisso di un soggetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Julio 3.2, accolto dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Avverto che gli emendamenti Tamino 3.13 e Arnaboldi 3.11 risultano decaduti per assenza dei rispettivi presentatori.

Stante l'imminenza di votazioni qualificate in Assemblea, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 5 marzo 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO